

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 9 aprile 2019, n. 9872

Integrale

Lavoro subordinato - Contratti di somministrazione - Nullità del termine - Articolo 32 legge 183 del 2010 - Decadenze - Legge 604 del 1966 - Trasferimento d'azienda - Articolo 2112 cc - Cessione del contratto di lavoro - Articoli 89 e 112 cpc - Criteri - Direttiva ce 187 del 1977 - Decorrenza dei termini decadenziali - Legge 428 del 1990 - Onere della prova - Articoli 2697 e 2964 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni - Presidente

Dott. CURCIO Laura - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16074-2017 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO, (poi S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 993/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2016 r.g.n. 438/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28.12.2016, respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, con riferimento a precedente sentenza del Tribunale di Palermo - dichiarativa della nullità del termine finale apposto ai contratti di somministrazione stipulati con la (OMISSIS) s.p.a., con costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla Multiservizi s.p.a. a far data dal 30.3.2009 - aveva rigettato, per la ritenuta maturazione del termine di decadenza fissato dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) la domanda della (OMISSIS), intesa ad ottenere la declaratoria di un avvenuto trasferimento di azienda dalla (OMISSIS) alla S.c.p.A. (OMISSIS) e la conseguente condanna della cessionaria a riammetterla in servizio ed a pagarle le mensilità retributive dalla data del trasferimento.

2. La Corte di Palermo rilevava che il primo (60 gg.) del duplice termine, applicabile ai sensi della L. cit., articolo 32, comma 4, lettera c, con richiamo alle disposizioni novellate della L. n. 604 del 1966, articolo 6 fosse decorso prima dell'offerta delle proprie energie lavorative da parte dell'appellante con raccomandata del 15.7.2013, ricevuta dalla (OMISSIS) il 20.7.2013, per esserne il termine iniziale ancorato alla data del trasferimento, intervenuto, per ammissione della stessa appellante, nel novembre del 2012. Riteneva che, anche per l'ipotesi in cui il lavoratore intendesse far valere nei confronti della cessionaria la cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c., il termine di decadenza ivi previsto fosse da ritenere applicabile e che l'effetto preclusivo si fosse determinato.

3. In particolare, riteneva non condivisibile la tesi dell'impossibilità dell'estensione analogica della indicata decadenza ad ipotesi non prevista, in violazione dell'articolo 14 preleggi, in quanto il termine decadenziale doveva ritenersi operante, secondo la generale previsione della norma (L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c), anche al caso - diverso da quello in cui si contestava la legittimità del trasferimento d'azienda - in cui si invocasse il riconoscimento del diritto, negato, di proseguire il rapporto di lavoro presso il cessionario, attesa la ratio della norma, volta a tutelare l'esigenza di celere definizione delle situazioni giuridiche controverse.

L'automatismo della prosecuzione del rapporto presso il cessionario doveva, secondo la Corte, essere coordinato con la previsione normativa del termine di decadenza anche per manifestare la volontà di avvalersi del trasferimento d'azienda attraverso l'offerta delle proprie energie lavorative.

4. Di tale decisione ha domandato la cassazione la (OMISSIS), affidando l'impugnazione a tredici motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società consortile (OMISSIS).

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l'istanza formulata dal controricorrente ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., comma 2, con la quale si chiede disporsi la cancellazione di frase contenuta nel ricorso, posto che la stessa è funzionale, per i termini in cui è articolata, all'esercizio del diritto di difesa e che le espressioni sconvenienti non sono imputate direttamente al difensore dell'altra parte.

2. Con il primo motivo, è dedotta violazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) sostenendosi che la lavoratrice non è incorsa in nessuna decadenza, non vigendo il termine decadenziale di 60 gg. nell'ipotesi in cui la stessa intenda far accertare l'intervenuta cessione anche del suo contratto - negato - e quindi intenda proseguire il suo rapporto di lavoro presso la cessionaria.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo che controparte ha eccepito la sola decadenza dal diritto di richiedere l'accertamento del trasferimento, eccezione che va rigettata per non essere contemplata dalla norma.

4. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., sulla base del rilievo che vi è stata una pronuncia d'ufficio su un'eccezione di decadenza che poteva essere fatta valere elusivamente dalla parte (non era stata eccepita - si sostiene - che controparte era decaduta dalla possibilità di impugnare la cessione del proprio contratto di lavoro, integrante, secondo la ricorrente, un'eccezione totalmente diversa).

5. Vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, e' dedotto nel quarto motivo, per essere oramai principio di verita' l'avvenuto trasferimento d'azienda, affermato con diverse sentenze quali la n. 24803/2015 e la n. 6693/2016, che debbono essere considerate alla luce del principio dell'efficacia riflessa quale elemento di prova documentale (vicenda circolatoria tra (OMISSIS) e (OMISSIS), qualificata come trasferimento d'azienda ex articolo 2112 c.c., con tutte le sue conseguenze).
6. Con il quinto motivo, si deducono falsa applicazione e violazione dell'articolo 14 preleggi e dell'articolo 2112 c.c., con riferimento alla Direttiva 77/187 ed al principio che i diritti dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento di azienda, sono salvaguardati pienamente e non e' consentita alcuna deroga in senso sfavorevole agli stessi.
7. Violazione dell'articolo 12 preleggi e' denunciata nel sesto motivo, sul rilievo che la decadenza rappresenta un'eccezione alla regola generale che non si presta ad un'interpretazione analogica.
8. Il settimo motivo contiene censura riferita alla violazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428 e dell'articolo 111 c.p.c., nonche' dell'articolo 2964 c.c., con riguardo alla tutela del lavoratore che deve essere a conoscenza della data del trasferimento per potere farsi decorrere i termini decadenziali, e sulla base di considerazioni relative alla possibilita', per la lavoratrice, di far valere la sentenza ottenuta nei confronti della societa' (OMISSIS) nei confronti della societa' subentrata a quest'ultima, S.A.S.
9. Con l'ottavo motivo, ci si duole della falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, lettera c) ove lo stesso sia inteso come riferibile ad un'ipotesi non contemplata, risultando in tal modo in contrasto con le norme di diritto comunitario sul trasferimento d'azienda ed, in particolare, col principio di effettivita' (possibilita' di prevedere, da parte del giudice nazionale, termini di decadenza solo laddove non si renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario).
10. Con il nono motivo, si assume la falsa applicazione dell'articolo 32, Comma 4, lettera d) L. cit., riguardando la fattispecie normativa prevista un'ipotesi diversa, di scissione tra datore di lavoro formale ed effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, scissione che l'azione proposta dal lavoratore mira a ricomporre.
11. Con il decimo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2964, 2935 e 2556 c.c., per essere il termine decadenziale decorrente dal momento in cui il diritto puo' essere fatto valere, momento che coincide con quello in cui si adempie alla pubblicazione sul registro delle imprese dell'avvenuto trasferimento d'azienda.
12. L'undicesimo motivo addebita alla sentenza impugnata violazione dell'articolo 2697 c.c., per non avere la societa' dato prova che la lavoratrice era a conoscenza dell'avvenuto trasferimento, cosa non vera perche' ad oggi la societa' nega l'avvenuto trasferimento d'azienda con violazione dell'articolo 2697 c.c. in tema di onere della prova.
13. Nullita' del procedimento in relazione all'articolo 112 c.p.c. e' dedotta nel dodicesimo motivo, per non avere la Corte territoriale accolto l'appello nella parte in cui la ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata, ritenendo che si era configurato il trasferimento di azienda e che andasse applicato l'articolo 2112 c.c. e non il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 2 bis. Si assume che la Corte di legittimita', in varie sentenze, aveva escluso che la (OMISSIS) fosse assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, si' da potersi affermare che la stessa configuri una longa manus della P.A.
14. Con l'ultimo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 cit., sulla base dell'assunto che quest'ultimo debba essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel rispetto dell'articolo 24 Cost. sulla effettivita' della possibilita' di non essere dichiarati decaduti.
15. Il primo motivo e' fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento di tutti gli altri.
16. la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6 (novellato) si applicano anche: (...) "c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento".
17. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato articolo 32, comma 4, lettera C, considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d'azienda ed il lavoratore intenda far accertare l'intervenuta cessione di detto contratto, in conformita' all'esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
18. Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che l'appellante, dopo il trasferimento d'azienda dalla (OMISSIS) alla S.c.p.A. (OMISSIS), intervenuto per sua ammissione nel novembre del 2012, aveva atteso quasi un anno prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del trasferimento, entro cui la (OMISSIS) avrebbe dovuto manifestare alla (OMISSIS) la volonta' di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c.

... della validità del suo contratto di cessazione del contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2112 c.c.

19. La tesi seguita dalla sentenza impugnata è erronea.

20. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex articolo 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all'articolo 32, comma 4 lettera c), mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente (OMISSIS), egli dedusse "l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'articolo 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'odierna controricorrente ((OMISSIS)), e dunque la successione della stessa nel diritto controverso".

21. Del resto la L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4, prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 6 (novellato) e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex articolo 2112 c.c., in sostanza allorché venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.

22. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio decidendo l'intera controversia sulla base di tale insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, nonché per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.